



Comune di Gravina in Puglia

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE, TRATTAMENTO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO,
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE, UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI

REG. GEN.LE N. 469 DEL 26/08/2021

REG. SETT.136 DEL 26/08/2021

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva del
Concorso per 3 Istruttori Direttivi Contabili

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 81 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/07/2021, avente ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del

COPIA

Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- ☐ dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- ☒ dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

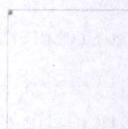
COPIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all'adozione del provvedimento finale.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Alessandra D'Addario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 562 del 12/10/2020, è stata indetta una selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 (tre) posti di "Istruttore Direttivo Contabile", di cui uno riservato a norma dell'art. 1014 del D. Lgs n. 66/2010 ed approvato lo schema di avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione;
- l'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, dal 12/10/2020 al 12/11/2020 sul sito web del Comune di Gravina in Puglia, www.comune.gravina.ba.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente"/ "Bandi di Concorso";
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 17/12/2020 si è proceduto all'ammissione con riserva dei 94 candidati che hanno presentato domanda;
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 13/01/2021, è stato approvato l'avviso per i potenziali componenti della commissione;
- l'avviso per i potenziali componenti della commissione è stato affisso per quindici giorni all'albo pretorio dal 13/01/2021, nonché sul sito istituzionale del Comune di Gravina in Puglia e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

COPIA

- per favorire la massima diffusione dello stesso, con nota di protocollo n. 1650 e seguenti del 19/01/2021, l'avviso suddetto è stato altresì trasmesso per conoscenza a numerosi altri enti;

- con determinazione dirigenziale n. 150 del 29/03/2021, è stata nominata la Commissione Esaminatrice, nella seguente composizione:

- Avv. Spano Vito, con funzione di Presidente;
- Dott. Colucci Vincenzo, con funzione di Componente;
- Dott.ssa Sirressi Maria Silvia, con funzione di Componente;
- Dott.ssa Calabrese Filomena, con funzione di Esperta in Lingue;
- Dott. Cicolecchia Andrea, con funzione di Segretario Verbalizzante;

- in data 19/05/2021, è stata espletata la prova preselettiva;

- con determinazione dirigenziale n. 312 del 31/05/2021, è stata effettuata l'ammissione formale dei candidati risultati idonei nella prova preselettiva, alle prove scritta e pratica;

- che, in data 28/06/2021, sono state espletate le prove scritta e pratica del concorso di che trattasi;

- in data 04/08/2021, presso la Sala Consiliare del Comune di Gravina in Puglia, i candidati che hanno superato entrambe le prove scritte, hanno sostenuto la prevista prova orale;

- con nota di prot. n. 24164 del 12/08/2021, il Segretario Verbalizzante della Commissione Giudicatrice, ha trasmesso, per conto del Presidente della Commissione, al Capo Servizio del Servizio Personale, la documentazione afferente il Concorso, ivi compresi i verbali delle sedute di Commissione numerati progressivamente dal n. 1 al n. 12;

RITENUTO di dover approvare i Verbali delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, nominata con D.D. n. 150 del 29/03/2021, riscontrata la regolarità della procedura;

PRESO ATTO del Verbale n. 12 del 04/08/2021, con il quale la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale di merito, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del bando di concorso pubblico, come di seguito riportata:

COPIA

n.	Candidato	Valutazione dei titoli	Media prove scritte	orale	Lingua	Informatica	Tot.
1	DILEONE VALERIO DOMENICO	13,40	25,80	29,00	Idoneo	Idoneo	68,20
2	FERRARA DOMENICO	4,90	30,00	30,00	Idoneo	Idoneo	64,90
3	TUFARULO ANNA	5,50	29,40	27,00	Idoneo	Idoneo	61,90
4	SCARABAGGIO GRAZIANO	4,40	29,00	28,00	Idoneo	Idoneo	61,40
5	LOPERFIDO ILARIA	4,00	28,50	27,00	Idoneo	Idoneo	59,50
6	MARCONI MASSIMILIANO	10,20	24,75	21,00	Idoneo	Idoneo	55,95
7	ROSATO IGNAZIO GIUSEPPE	5,20	24,75	25,50	Idoneo	Idoneo	55,45
8	RUTIGLIANO LUIGIA	6,00	22,80	25,50	Idoneo	Idoneo	54,30
9	CAPUZZOLO FRANCESCO	5,00	21,00	28,00	Idoneo	Idoneo	54,00
10	LOBACCARO GIUSEPPE	5,40	23,90	24,50	Idoneo	Idoneo	53,80
11	CALEFATO MARIA TERESA	4,00	25,50	24,00	Idoneo	Idoneo	53,50
12	ARDITO SABINO	11,50	21,00	21,00	Idoneo	Idoneo	53,50
13	CASALINO MARA	3,80	22,50	25,50	Idoneo	Idoneo	51,80
14	VERNI MARIA	5,73	21,00	25,00	Idoneo	Idoneo	51,73
15	CANDELA GIUSEPPE	4,20	23,55	21,00	Idoneo	Idoneo	48,75

EVIDENZIATO che l'accertamento, in qualsiasi momento, della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti obbligatori, comporterà in qualsiasi momento l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro o la decadenza dalla graduatoria;

DATO ATTO che in ordine alla verifica dei prerequisiti per poter effettuare nuove assunzioni,

COPIA

il Comune di Gravina in Puglia:

- ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 in data 16/07/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2021 e trasmesso i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (giusta previsione del DL. N. 66/2014);
- ha effettuato la revisione della dotazione organica, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale – Anni 2021, 2022, 2023, con deliberazione di G. C. n. 66 del 19/05/2021;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, come stabilito dall'art. 557 quater del D. L. 24.06.2014, n. 90 convertito in legge 11.08.2014, n. 114;
- rispetta gli equilibri di bilancio finanziari di cui all'art.162, c. 6 del D. Lgs. 267/2000;
- ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16/07/2021, trasmettendo i relativi dati alla BDAP in data 22/07/2021;
- ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, con deliberazione della G. C. n. 125 del 24/09/2020;
- ha approvato il Piano degli obiettivi e Performance provvisorio 2020 con deliberazione di G. C. n. 37 del 19/03/2021, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009 e art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- non ha richiesto né sono stati concessi all'Ente spazi finanziari in attuazione delle intese e patti di solidarietà previsti dal D.P.R. 243/12, art. 10;
- con deliberazione di C.C. n. 12/2020 ha dato atto di non avere enti da consolidare;

VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1991, introdotto con l'art. 1 comma 41 della Legge n. 190 del 06/11/2012;

DATO ATTO che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento a norma dell'innanzi indicata disposizione legislativa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 26.05.2020, con il quale veniva attribuita la titolarità del Servizio Personale;

VISTA la circolare prot. n. 17772 del 05/07/2018, a firma del Segretario Generale, con oggetto: "Pubblicazione di documenti ed atti amministrativi all'Albo Pretorio on line e l'osservanza della privacy";

VISTO il vigente Regolamento Comunale della disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure

COPIA

concorsuali;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.;

ATTESA la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

1. **Di approvare** i verbali dal n. 1 al n. 12, trasmessi con nota di prot. n. 24164 del 12/08/2021, dalla Commissione Esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 29/03/2021;
2. **Di dare atto** che i suddetti verbali sono debitamente sottoscritti da tutti i Componenti della Commissione e dal Segretario Verbalizzante e conservati, agli atti della procedura concorsuale, presso il Servizio Personale;
3. **Di approvare** la graduatoria finale di merito della selezione di che trattasi, avente validità di anni tre, e comunque per il termine di legge consentito, dalla data di adozione del presente provvedimento, come di seguito riportato:

COPIA

n.	Candidato	Valutazio ne dei titoli	Media prove scritte	orale	Lingua	Informatica	Tot.
1	DILEONE VALERIO DOMENICO	13,40	25,80	29,00	Idoneo	Idoneo	68,20
2	FERRARA DOMENICO	4,90	30,00	30,00	Idoneo	Idoneo	64,90
3	TUFARULO ANNA	5,50	29,40	27,00	Idoneo	Idoneo	61,90
4	SCARABAGGIO GRAZIANO	4,40	29,00	28,00	Idoneo	Idoneo	61,40
5	LOPERFIDO ILARIA	4,00	28,50	27,00	Idoneo	Idoneo	59,50
6	MARCONE MASSIMILIANO	10,20	24,75	21,00	Idoneo	Idoneo	55,95
7	ROSATO IGNAZIO GIUSEPPE	5,20	24,75	25,50	Idoneo	Idoneo	55,45
8	RUTIGLIANO LUIGIA	6,00	22,80	25,50	Idoneo	Idoneo	54,30
9	CAPUZZOLO FRANCESCO	5,00	21,00	28,00	Idoneo	Idoneo	54,00
10	LOBACCARO GIUSEPPE	5,40	23,90	24,50	Idoneo	Idoneo	53,80
11	CALEFATO MARIA TERESA	4,00	25,50	24,00	Idoneo	Idoneo	53,50
12	ARDITO SABINO	11,50	21,00	21,00	Idoneo	Idoneo	53,50
13	CASALINO MARA	3,80	22,50	25,50	Idoneo	Idoneo	51,80
14	VERNI MARIA	5,73	21,00	25,00	Idoneo	Idoneo	51,73
15	CANDELA GIUSEPPE	4,20	23,55	21,00	Idoneo	Idoneo	48,75

4. Di nominare quali vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile", categoria giuridica D, posizione economica D1, i seguenti candidati:

n .	Candidato	Valutazio ne dei titoli	Media prove scritte	orale	Lingua	Informatica	Tot.
1	DILEONE VALERIO DOMENICO	13,40	25,80	29,00	Idoneo	Idoneo	68,20
2	FERRARA DOMENICO	4,90	30,00	30,00	Idoneo	Idoneo	64,90
3	TUFARULO ANNA	5,50	29,40	27,00	Idoneo	Idoneo	61,90

5. **Di dare atto** che avverso la graduatoria approvata con il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line del Comune di Gravina in Puglia o al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla stessa data;
6. **Di stabilire** che i candidati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e pieno, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza presumibilmente dal 01/09/2021;
7. **Di approvare** lo schema di contratto allegato alla presente sotto la Lettera A);
8. **Di Dare Atto** che la spesa riveniente dall'assunzione in servizio dei candidati vincitori della selezione di che trattasi, è stata prevista in sede di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale – Anni 2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28/07/2020 e trova la necessaria copertura finanziaria nel macro aggregato di spesa di personale stanziato nel bilancio di previsione 2020;
9. **Di dare atto** altresì che non essendo stata conclusa nel 2020 la procedura concorsuale, la relativa spesa è stata riportata nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023, approvato con Deliberazione di G. C. n. 66 del 19/05/2021;
10. **Di sottoscrivere** con i candidati Dileone Valerio Domenico, Ferrara Domenico e Tufarulo Anna, il relativo Contratto Individuale di Lavoro, a tempo pieno ed indeterminato;
11. **Di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento al Servizio Personale – Ufficio trattamento economico, per gli adempimenti di competenza, nonché al datore di lavoro;
12. **Di notificare** il presente atto ai candidati vincitori della selezione, per opportuna conoscenza;

13. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On Line del Comune, nonché sul Sito Istituzionale dell'Ente, e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”/ “Bandi di Concorso”.

Gravina in Puglia, 26/08/2021

Il Dirigente

f.to Avv. Vito SPANO
(FIRMA DIGITALE)

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al N. 1347 il 26/08/2021 e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi dell'art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29.01.2003.

Dalla sede Municipale, addì 26/08/2021

Funzionario Incaricato
f.to Ing. Gianluca BARILE
(FIRMA DIGITALE)

Visto è copia conforme all'originale

Gravina in Puglia,

Il Dirigente
Avv. Vito SPANO



Visualizza Massime

vai a: — **Fatto** — **Diritto** — **Dispositivo****A** **A** **A** — **Versione Pdf**Sentenza **16/2020** (ECLI:IT:COST:2020:16)Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**Presidente: **CARTABIA** - Redattore: **ZANON**Udienza Pubblica del **14/01/2020**; Decisione del **15/01/2020**Deposito del **13/02/2020**; Pubblicazione in G. U. **19/02/2020 n. 8**

Norme impugnate: Artt. 17, 20, 22, c. 3°, 4°, 14° e 15°, 23, 69, c. 2°, e 82 della legge della Regione Siciliana 08/05/1981, n. 8.

Massime: **41458 41459 41460 41461 41462 41463**Atti decisi: **ric. 44/2018****Correzione di errore materiale: v. ordinanza di correzione di errore materiale n. 2020/83****Pronuncia**

SENTENZA N. 16

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018 e depositato il 17 luglio 2018 (reg. ric. n. 44 del 2017), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale).

1.1.— Il ricorrente espone che l'art. 17 della citata legge regionale stabilisce che «[a] fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» della legge regionale stessa.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione, limitando irragionevolmente «la libertà di iniziativa economica ambientale», e si porrebbe in contrasto con la norma di principio, di fonte statale, contenuta nell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e, dunque, con l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

La legge regionale, infatti, impedirebbe la conclusione del procedimento unico e il rilascio dell'autorizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dal citato comma 4 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe già qualificato come principio fondamentale della materia (sono citate le sentenze n. 124 del 2010, n. 282 e n. 166 del 2009 e n. 364 del 2006).

1.2.— Con riferimento all'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, l'Avvocatura generale dello Stato ne sostiene la contrarietà all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui indica in cinquanta anni il periodo di durata massima delle concessioni dei beni del demanio marittimo regionale.

L'indicazione di tale durata massima, infatti, esulerebbe dalle competenze statutarie della Regione Siciliana, per invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

1.3.— Il ricorso avanza censure anche nei confronti dei commi 3, 4, 14 e 15 dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018.

1.3.1.— In particolare, il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale impugnata introdurrebbe «un'ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente», in tal modo invadendo un ambito — quello della «previdenza sociale» — rimesso alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., con conseguente violazione anche del principio di uguaglianza presidiato dall'art. 3 Cost. nonché dell'art. 81 Cost., per la mancata indicazione della copertura finanziaria dei «maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio».

Il comma 4 dell'art. 22, a sua volta, comporterebbe maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti, in quanto consentirebbe «l'anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa

della liquidazione)», in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.

1.3.2. – In ordine ai commi 14 e 15 del medesimo art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il ricorrente ricorda che il comma 14, allo scopo di «equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana», prevede che a tali soggetti sia corrisposto il trattamento economico «corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni», corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Prevede, altresì, che tale disposizione si applichi «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5».

Il comma 15 dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, invece, dispone che il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale «provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore» della legge regionale impugnata, quantificando i maggiori oneri, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato comma 14, «in 770 migliaia di euro annui», a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, e provvedendo ad individuare il capitolo di bilancio regionale cui imputare la relativa spesa, comprensiva degli oneri sociali a carico dell'amministrazione.

Secondo il ricorrente, gli illustrati commi 14 e 15 contrasterebbero, «in modo manifesto», con l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi». Contrasterebbero, altresì, «più in generale, con il titolo III del citato decreto n. 165», che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

In tal modo, le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile», e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

1.4. – L'Avvocatura generale dello Stato censura, in ricorso, l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione del principio di leale collaborazione e per invasione della potestà legislativa esclusiva statale riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata – rubricata «Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio» – nel prevedere il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, «secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002», sarebbe contrastante con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che, nell'indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali inclusi nei livelli essenziali di assistenza, non menzionerebbe «la fattispecie cui si riferisce la disposizione regionale».

1.5. – L'Avvocatura generale ritiene che l'art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 sia in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto lesivo della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

Il suddetto art. 69, rubricato «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma 2 stabilisce – novellando l'art. 67 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002) – che «[n]ella Regione non si applica l'art. 46 bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

Ai sensi dell'art. 46-bis – rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas» – del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, spetta ad un apposito decreto ministeriale, adottato su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Con lo stesso articolo, inoltre, «al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali», si è demandato ad altro decreto ministeriale, adottato sempre sentita la Conferenza unificata e su parere della citata Autorità, l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas.

Il ricorrente evidenzia che entrambi i citati decreti ministeriali sono stati adottati e sono vigenti sul territorio italiano. Si tratta, in particolare, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale) e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Ritiene l'Avvocatura generale dello Stato che la disposizione regionale impugnata, nell'escludere l'applicazione – nella Regione Siciliana – del citato art. 46-bis, determini la conseguenza che, in tale porzione di territorio, la gara per l'affidamento del servizio dovrà essere svolta singolarmente per ciascun Comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel resto del territorio italiano.

A tale proposito, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con sentenza n. 93 del 2017, la Corte costituzionale, pronunciandosi su un'altra legge della Regione Siciliana in materia di servizi pubblici locali, avrebbe chiarito che la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sarebbe riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza», sicché la deroga introdotta dal legislatore regionale, comportando un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il ricorrente riconosce che la distribuzione del gas naturale rientra tra i servizi pubblici la cui disciplina attiene alle materie attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente, ai sensi dell'art. 17, lettera h), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Tuttavia, richiamando uno stralcio della citata sentenza n. 93 del 2017, avente però ad oggetto la disciplina del servizio idrico integrato, ritiene che le materie di competenza esclusiva dello Stato e nel contempo trasversali, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in virtù del loro carattere finalistico, possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sono richiamate anche le sentenze n. 2 del 2014, n. 291 e n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006).

A giudizio del ricorrente, le suddette considerazioni si attaglierebbero anche al servizio pubblico locale della distribuzione del gas, sicché la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con le esigenze di tutela della concorrenza, «come declinate dal legislatore nazionale con l'art. 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 (conv. in l. n. 222/2007)», nel quale sarebbero definite – con disciplina destinata ad applicarsi su tutto il territorio nazionale – le modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio della distribuzione del gas naturale.

1.6.– Infine, per la parte che qui interessa, il ricorso impugna anche l'art. 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, ritenuto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per «violazione di principi fondamentali» nelle materie, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute».

Il ricorrente ricorda che la disposizione regionale impugnata – rubricata «Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate» – dispone l'integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private accreditate che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive.

In tal modo la disposizione finirebbe per utilizzare un criterio di assegnazione del budget stesso – «l'essere stati vittima di richieste estorsive» – non in linea con quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2.– La Regione Siciliana si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.– La resistente, con riferimento all'impugnativa dell'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, sostiene che «la breve sospensione» prevista dalla norma non contrasterebbe con i principi fondamentali della materia, e ciò sia per la sua brevità, potendo durare «fino a centoventi giorni», sia perché fa salva «la compiuta istruttoria delle istanze pervenute», sicché queste ultime continuerebbero ad essere istruite sia sotto l'aspetto tecnico amministrativo sia sotto quello ambientale.

2.2.– Con riferimento alle censure mosse all'art. 20, la resistente evidenzia che, in base alla disposizione impugnata, «i cinquanta anni costituiscono il tetto massimo a fronte del quale l'Amministrazione concedente ritiene di potersi vincolare al rapporto concessorio», sicché sarebbero poi i singoli bandi a fissare la durata di ogni concessione, in modo da risultare «perfettamente in sintonia con le procedure già avviate per la gestione di beni demaniali e patrimoniali per conto e nell'interesse dello Stato».

2.3.– In relazione alle censure concernenti l'art. 22, commi 3 e 4, la resistente evidenzia come precedenti norme regionali di analogo tenore – contenute nell'art. 52, commi 5 e 8, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) – non sono state impugnate dallo Stato, nonostante si rivolgersero ad una platea più estesa di potenziali fruitori, laddove quelle oggi censurate potrebbero trovare concreta applicazione nei confronti di un numero ristretto di dipendenti che «si trovavano già al tempo della pubblicazione della L.R. n. 9/2015 in possesso dei requisiti per fruire del pensionamento entro la data del 2020».

2.4.– Quanto alle censure concernenti l'art. 22, commi 14 e 15, la resistente opera una ricostruzione della vicenda che avrebbe indotto il legislatore regionale ad intervenire, «anche per evitare il proliferare di contenzioso».

Ricorda, a tal fine, che l'Assessore regionale pro tempore ai beni culturali ed ambientali e alla pubblica istruzione, poco prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), con decreti del 29 marzo 2000, aveva bandito 19 concorsi per soli titoli, di cui 14 per 347 posti delle ex qualifiche di dirigente tecnico. Espletati i primi concorsi, con l'approvazione nel 2003 delle relative graduatorie, essendo radicalmente mutata la disciplina applicabile alla dirigenza regionale, per effetto della legge reg. Siciliana n. 10 del 2000, «si ritenne opportuno, ed in via prudenziale», stabilire che il procedimento di inquadramento dei neo assunti dovesse rientrare sotto il vigore della nuova normativa, che «a regime colloca nella categoria D – funzionari direttivi – gli assunti in possesso del diploma di laurea».

I vincitori dei ricordati concorsi, dunque, furono inquadrati nella categoria D, posizione economica 1, facendo però sorgere un «complesso contenzioso», che le norme impugnate cercano di risolvere, attribuendo, «nell'ambito della corretta categoria D di inquadramento», la posizione economica «rispondente in ragione dei titoli di studio e accademici previsti dal bando di concorso». Nell'occasione, il legislatore regionale aveva inteso estendere tale disposizione anche al personale inquadrato in posizione economica D5, ma la relativa previsione è stata abrogata dall'art. 9 della successiva legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

Le censure contenute in ricorso vengono dalla Regione resistente contrastate invocando la «potestà esclusiva della Regione Siciliana in materia di personale e in ragione delle esigenze di equità sostanziale cui risponde l'intervento».

2.5.– Quanto alle censure mosse all'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente eccepisce l'inammissibilità delle questioni promosse, per «erronea indicazione dei parametri di costituzionalità», in quanto, a suo giudizio, la disposizione impugnata non pregiudicherebbe in alcun modo «l'erogazione dei LEA» che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato.

2.6.– Con riferimento all'impugnativa dell'art. 69, comma 2, la resistente ricorda che altri interventi legislativi della Regione Siciliana in materia di distribuzione del gas naturale sono sempre stati consentiti.

Ricorda, a tal fine, l'art. 67, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002) – come modificato dall'art. 94 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015 – che avrebbe «recepito nell'ordinamento giuridico regionale, con modificazioni, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/5/2000, n. 164».

Ad ogni modo, la resistente contesta l'interpretazione della disposizione regionale impugnata fornita dall'Avvocatura generale dello Stato.

A parere della difesa regionale, infatti, le gare per gli ambiti territoriali minimi previsti «dalla norma statale da disapplicare» non risulterebbero ancora espletate, in quanto, lungi dall'assicurare il rispetto del principio della concorrenza, restringerebbero il campo dei partecipanti «a pochissimi operatori del settore del gas di livello multinazionale», creando, così, un «sistema oligopolistico (e in alcuni ambiti addirittura monopolistico) affatto non conforme alla libera iniziativa economica ed alla tutela della concorrenza, secondo cui devono essere consentite opportunità di chance anche alle imprese di media-piccola dimensione».

La norma regionale impugnata, invece, «ad una lettura costituzionalmente orientata», consentirebbe la creazione di unità territoriali di dimensioni più conformi «a quella necessaria allo sviluppo del territorio stesso», alla luce degli assetti tecnici esistenti, in modo da assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici senza gli «esagerati vincoli (viepiù di natura finanziaria)» che soltanto le grandi e grandissime imprese del settore potrebbero sostenere in base all'attuale sistema normativo statale.

In tal modo, la libera concorrenza non verrebbe «affatto compressa dalla norma regionale bensì ampliata, peraltro con evidente vantaggio diretto per i cittadini/utenti finali» che godrebbero così di tariffe certamente più vantaggiose.

2.7.– Quanto, infine, all'impugnativa dell'art. 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente osserva che l'integrazione del budget a favore delle strutture sanitarie private che hanno subito richieste estorsive non modifica la programmazione dei fabbisogni, atteso che lascia invariato «il tetto di spesa per singola branca».

3.– Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza pubblica, inizialmente fissata per il 17 aprile 2019.

3.1.– L'Avvocatura generale dello Stato, ribadite le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso, e preso atto dell'abrogazione degli artt. 17, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nonché della modifica degli artt. 20 e 22, comma 14, della medesima legge regionale, ritiene che la Regione Siciliana, eventualmente anche all'udienza di discussione, debba fornire la prova della mancata applicazione di tali disposizioni nel periodo di loro vigenza.

Quanto all'art. 69, comma 2, della legge regionale impugnata, il ricorrente contesta l'argomento difensivo della Regione Siciliana, incentrato su una presunta finalità proconcorrenziale – ritenuta però «del tutto indimostrata» – della disposizione impugnata.

3.2.– La Regione Siciliana, dal suo canto, preliminarmente evidenzia l'abrogazione degli artt. 17, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale impugnata.

Ritiene che, «[p]er la tempestività con la quale il legislatore è intervenuto», nessuna di tali disposizioni abbia avuto applicazione.

Sarebbe satisfattiva, sebbene solo in parte, anche la modifica dell'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 22.

Quanto alle altre disposizioni rimaste inalterate – artt. 22, commi 14, primo periodo, e 15, e 69, comma 2 – la Regione eccepisce l'inammissibilità delle censure, per non avere il ricorrente indicato le ragioni per cui non troverebbero spazio i parametri statutori conferenti (ed eventualmente i motivi per cui essi dovrebbero ritenersi violati), ma solo quelli relativi al riparto di competenza indicati dall'art. 117 Cost.

In tal modo il ricorrente sarebbe venuto meno «all'onere di compiuta definizione dell'oggetto del giudizio».

Nel merito, la Regione resistente ribadisce le argomentazioni spese nell'atto di costituzione.

Aggiunge, quanto all'art. 22, commi 14 e 15, che «[i]l corretto inquadramento economico disposto dalla norma» consentirebbe di superare le disparità di trattamento che avrebbero danneggiato i vincitori dei concorsi banditi nell'anno 2000 e, con esse, le «ragioni del contendere che hanno già visto soccombere l'Amministrazione regionale in azioni intraprese da alcuni dipendenti per conseguire la posizione economica più alta», dal momento che i destinatari delle disposizioni censurate, allo stato, percepiscono «uno stipendio di gran lunga inferiore rispetto a tutti gli altri funzionari collocati ai livelli più alti della stessa categoria D per anzianità di servizio, pur se questi ultimi non posseggono titoli specialistici», per essere stati reclutati tra i diplomati.

Secondo la Regione Siciliana, le nuove disposizioni non apportano alcuna modifica al trattamento economico tabellare – l'unico che dovrebbe essere oggetto di contrattazione collettiva – ma, «ponendo rimedio alla descritta situazione» – si limiterebbero a «precisare a quale trattamento economico tutti i soggetti assunti in forza dei suddetti concorsi hanno diritto», in forza dell'equiparazione del trattamento economico indicato nel bando di concorso (l'allora VIII livello retributivo) a quello stabilito dal vigente contratto collettivo.

In tal modo il legislatore regionale avrebbe legittimamente esercitato la competenza legislativa di cui all'art. 14, lettera q), dello statuto reg. Siciliana.

Infine, quanto all'art. 69, comma 2, la Regione Siciliana avrebbe esercitato la competenza concorrente in materia di «assunzione di pubblici servizi» prevista dall'art. 17, primo comma, lettera h), dello statuto reg. Siciliana, rispettando i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

4.– Dopo il rinvio della discussione disposto, su richiesta delle parti, all'udienza pubblica del 17 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in data 26 giugno 2019, atto di rinuncia parziale al ricorso, ritenendo soddisfatti – per quanto qui rileva – le abrogazioni degli artt. 17; 22, commi 3 e 4; 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, operate dalla legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta), e la modifica all'art. 20 della medesima legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, operata dalla legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. Tali abrogazioni e modifiche sono state ritenute idonee a superare i vizi di legittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, ha rinunciato al ricorso per questa parte.

La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale, con atto depositato in data 11 ottobre 2019.

In vista della nuova udienza fissata per il 14 gennaio 2020, la Regione Siciliana ha fatto pervenire a mezzo posta, con plico spedito il 23 dicembre 2019 e giunto presso la cancelleria della Corte costituzionale il 30 dicembre 2019, una memoria illustrativa cui ha allegato, per la parte che qui rileva, un'attestazione del dirigente del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, datata 21 maggio 2019 e dalla quale risulta che «le norme di cui ai commi 3, 14 e 15 dell'art. 22 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 non hanno avuto alcuna applicazione».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra gli altri, gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale).

Resta riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con lo stesso ricorso.

Quanto all'art. 17 della citata legge regionale, esso prevede la sospensione, per centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale stessa, del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica. Così disponendo, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, limitando irragionevolmente «la libertà di iniziativa economica ambientale», ledendo al contempo l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione della norma di principio dettata, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), che prevede il termine perentorio di novanta giorni per la conclusione del procedimento.

Con riferimento all'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui indica in cinquanta anni il periodo di durata massima delle concessioni dei beni del demanio marittimo regionale, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per essere stata invasa, in mancanza di specifiche competenze statutarie della Regione Siciliana, la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

In relazione al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale impugnata, l'Avvocatura generale, sul presupposto che esso introdurrebbe «un'ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente», evidenzia la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., per invasione di un ambito – quello della «previdenza sociale» – rimesso alla competenza legislativa esclusiva statale. Risulterebbero in tal modo violati il principio di eguaglianza, presidiato dall'art. 3 Cost., nonché l'art. 81 Cost., per la mancata indicazione della copertura finanziaria dei «maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio».

Il comma 4 del medesimo art. 22, a sua volta, consentendo «l'anticipo della liquidazione della buonuscita», comporterebbe maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti, ancora in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.

In ordine ai commi 14 e 15 del medesimo art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il ricorrente censura l'attribuzione, operata dal comma 14, di un determinato trattamento economico ad una categoria di dipendenti nonché la conseguente riclassificazione, compiuta dal comma 15, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata: si tratterebbe di disposizioni contrastanti, «in modo manifesto», con l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi», con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile», e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

L'Avvocatura generale dello Stato censura, ancora, l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevede il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile. In questo caso è prospettata la violazione del principio di leale collaborazione, nonché l'invasione della potestà legislativa esclusiva statale riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», in quanto tra i livelli essenziali di assistenza non figurerebbero gli accertamenti medico-legali oggetto della disposizione regionale impugnata.

Ulteriore motivo di ricorso investe l'art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui stabilisce che «[n]ella Regione